

Residenza Governativa  
Piazza Governo  
telefono 091 814 44 60  
fax 091 814 44 23  
e-mail dfe-dir@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Funzionario

**Dipartimento delle finanze  
e dell'economia  
6501 Bellinzona**

incaricato

Direzione

Bellinzona, 9 febbraio 2012

## COMUNICATO STAMPA

### DFE – Lavorare all'aperto in inverno: norme a protezione dei lavoratori

In questi giorni di febbraio si sono registrate temperature di molto inferiori a 0° C, ciò che comporta accresciuti rischi per la salute dei lavoratori impegnati a svolgere attività all'aperto. L'esposizione al freddo può, a lungo termine, causare malattie croniche dell'apparto locomotorio (reumatismi), delle vie respiratorie (raffreddamenti), delle vie urinarie e del sistema nervoso periferico (ad esempio nervi o vasi sanguigni).

Considerato che l'inverno non è ancora terminato e che sicuramente anche nelle prossime settimane i lavoratori dell'edilizia saranno chiamati ad operare all'aperto, esposti a temperature rigide, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sta svolgendo un'azione di informazione presso le imprese per richiamare al rispetto delle misure principali di prevenzione per la protezione dei lavoratori, come previsto dagli art. 21 e 27 dell'Ordinanza 3 concernente la Legge sul lavoro.

### Misure organizzative

Ai lavoratori vanno concesse pause di durata sufficiente affinché possano riscaldarsi in un locale predisposto per questo scopo. Si devono inoltre fornire bevande calde.

#### Pause in riferimento alla temperatura e alla durata del lavoro

Livello di freddo	Temperatura °C	Durata max. permanenza senza interruzioni (in minuti)	Durata min. di riscaldamento (in minuti)
I	<u>Livello fresco</u> da +15 fino a +10 °C	150	10
II	<u>Livello freddo leggero</u> da +10 fino a -5 °C	150	10
III	<u>Livello freddo</u> da -5 fino a -18 °C	90	15
IV	<u>Livello freddo intenso</u> da -18 fino a -30 °C	90	30

### Misure personali

Mettere a disposizione, in quantità sufficiente, abbigliamento adeguato che protegga dal freddo e da condizioni atmosferiche avverse.

Chi lavora a livello di freddo II deve indossare indumenti antifreddo (realizzati con materiali isolanti, in alcuni casi riscaldabili). In particolare, è necessario che gli indumenti in questione proteggano anche braccia e gambe. Altre parti del corpo sensibili, come testa e nuca nonché caviglie e piedi, devono essere protette con indumenti tessili rispettivamente con scarpe chiuse e soles termoisolanti. Nella misura del possibile, polsi e mani vanno protetti con guanti impermeabili e termoisolanti. Se del caso possono essere utilizzati mezzi guanti, in modo da lasciare scoperte le dita e consentire così una sufficiente mobilità di queste ultime.

A partire dal livello di freddo III, a seconda dell'intensità dell'attività fisica, sono da mettere a disposizione particolari indumenti quali: abbigliamento polare, protezione termica per la testa, le mani e i piedi.

Si ricorda che la tutela della salute dei lavoratori è un obbligo del datore di lavoro (art. 6 della Legge federale sul lavoro - LL) e che la mancata applicazione di misure di protezione può essere perseguita penalmente (art. 59 LL).

Altre informazioni sulle misure da adottare a prevenzione della salute dei lavoratori impegnati a svolgere attività all'aperto sono consultabili sul sito: **[www.ti.ch/ispettorato-lavoro](http://www.ti.ch/ispettorato-lavoro)**.